

Decreto Agosto: il punto in materia di licenziamento dopo la conversione in legge

di [Celeste Vivenzi](#)

Pubblicato il 21 Ottobre 2020

Facciamo il punto sulle modifiche in tema di licenziamenti collettivi e individuali introdotte dalla legge di conversione del Decreto Agosto. Quali i casi di esclusione dalle restrizioni? Cambia qualcosa in tema di revoca del licenziamento?

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 ottobre 2020 la [legge n. 126/2020](#) di conversione del decreto Agosto (D.L. n. 104/2020).

Come noto a far data dal **15 agosto 2020** è entrato in vigore il **decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020** (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 14 agosto 2020) che con l'articolo n. 14 ha modificato le norme in materia di "licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo".

Approfondisci sullo stesso argomento: ["Decreto Agosto e licenziamenti: gestione pratica dell'incentivo all'esodo"](#)

Nota

Occorre prestare molta attenzione in quanto un licenziamento illegittimo potrebbe essere dichiarato nullo, facendo scattare la reintegra e anche un indennizzo fino a 36 mensilità.

Vi è inoltre da dire che la norma non è scritta molto bene dando origine a rilievi di costituzionalità e a molti dubbi interpretativi.

Il Decreto Agosto: le deroghe al divieto di licenziamento

La nuova normativa in materia di licenziamento disposta dal Decreto Legge n. 104-2020 integra e modifica quella già emanata con il **Decreto Legge n. 18-2020** e con il **Decreto Legge n. 34-2020** stabilendo in buona sostanza quanto segue:

Deroghe al divieto di licenziamento

Il decreto “**agosto**” ha previsto delle vere e proprie eccezioni al divieto di recesso, individuando quattro ipotesi in cui il datore di lavoro può, **a far data dal 15 agosto 2020**, licenziare il lavoratore (art. 14, comma 3 d.l. 104/2020) ovvero:

- **cessazione definitiva dell'attività dell'impresa:** è ammesso il licenziamento in presenza di “cessazione definitiva dell'attività dell'impresa” “*conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività*”.

Nota

Solamente una totale e definitiva cessazione dell'impresa consentono al datore di lavoro di procedere con il licenziamento del personale (non è invece ammesso il licenziamento in presenza di trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 c.c.).

-
- **fallimento della società:** le società interessate sono quelle che incorrono nel fallimento con la conseguente cessazione dell'attività (**non deve esserci un esercizio provvisorio della stessa ma la cessazione della società**).

Nota

In presenza di “esercizio provvisorio” per uno specifico ramo dell'azienda, sono es

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento